

Circolare n. 2/2020

Obblighi informativi a carico dei Soggetti beneficiari dei contributi FONDIR, art. 35 del D.L. 34/2019 e s.m.i.. Ulteriori chiarimenti dell'ANPAL.

Con comunicazione prot. 11700 del 1/10/2019, il Fondo, recependo le indicazioni contenute nella nota dell'ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro) n. 10329 del 25 luglio 2019, aveva trasmesso indicazioni alle aziende beneficiarie dei contributi, erogati da FONDIR per la formazione continua dei dirigenti. Tale comunicazione stabiliva gli obblighi informativi a carico dei Soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche ed il relativo regime sanzionatorio, contenuti nell'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124. Ciò al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni.

L'ANPAL, con comunicazione n. 3028 del 26/02/2020, che si allega alla presente, dopo un approfondimento con l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto che *"(...) stante il carattere dei contributi ricevuti, i Fondi Interprofessionali per la formazione continua e, quindi, anche le imprese che ricevono erogazioni dai Fondi Interprofessionali medesimi, non siano vincolati al rispetto degli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative in oggetto e non siano, pertanto, soggetti alle conseguenti sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi informativi detti"*.

Pertanto, in considerazione di quanto disposto con l'allegata nota, gli adempimenti a carico delle imprese beneficiarie dei contributi del Fondo, stabiliti dalla nostra precedente comunicazione, non sono più dovuti.

Roma, 28/02/2020

Il Presidente
Riccardo Verità



Direzione Generale

- A Tutti i Fondi interprofessionali per la formazione continua
- c.a. Presidenti
- c.a. Direttori
- Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129. Ulteriori chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di operatività delle richiamate disposizioni.

La scrivente Agenzia, con nota Prot. n. 4380 del 10 aprile 2019 e con successiva nota Prot. n. 10329 del 25 luglio 2019, ha inteso fornire prime indicazioni operative in merito agli obblighi di pubblicazione introdotti dall'articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, nonché alle conseguenti sanzioni accessorie applicabili in caso di inosservanza degli obblighi detti.

In particolare, al fine di definire l'effettivo ambito di operatività delle previsioni di cui al citato articolo 1, commi 125 e seguenti anche all'esito delle modifiche introdotte dal Decreto-legge 34/2019, la scrivente Agenzia ha avviato un confronto con l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha provveduto a rendere il proprio parere nota prot. n. 303 del 13 gennaio 2019.

In considerazione degli approfondimenti svolti, si ritiene che, stante il carattere dei contributi ricevuti, i Fondi Interprofessionali per la formazione continua e, quindi, anche le imprese che ricevono erogazioni dai Fondi Interprofessionali medesimi, non siano vincolati al rispetto degli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative in oggetto e non siano, pertanto, soggetti alle conseguenti sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi informativi detti.

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)